

Penale Ord. Sez. 6 Num. 24059 Anno 2022

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO

Data Udiienza: 15/06/2022

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Nanocchio Vincenzo nato a Bitonto il 18.03.1982

avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari;

visti gli atti e la sentenza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo



OSSERVA

Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla non applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).


Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura *de plano* e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2022

Il Consigliere estensore



Il Presidente